



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	265 del 21/07/2015
-----------------------	--------------------

Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-------------	---

OGGETTO: INVERSIONE ATTUALE SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RAMBOLINA NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA CARTIGLIANA E VIA PIO LA TORRE.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Comitato di Q.re Merlo in data 15/07/2014 per la modifica dell'attuale senso unico di circolazione sud-nord di via Rambolina, nel tratto compreso Strada Cartigliana e via Pio La Torre;

Considerato che l'immissione di via Rambolina su via Pio La Torre risulta essere più agevole e con caratteristiche di maggiore visibilità di quella attuale su Strada Cartigliana;

Ritenuto di salvaguardare la sicurezza della circolazione adottando i provvedimenti contenuti nel dispositivo di questa ordinanza;

Visti gli artt. 6 e 7 e 39 del Cds e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

Richiamati gli artt. 116 e 135 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada di cui alle figg II 348-349 e II 47;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 71992 del 27.10.2014 di attribuzione Dirigenziale dell'incarico di direzione dell' Area IV Lavori Pubblici;

ORDINA

- **in Via Rambolina, nel tratto compreso tra Strada Cartigliana e via Pio La Torre, l'inversione dell'attuale senso unico di circolazione, da sud-nord a nord-sud, ai sensi degli artt. 135 e 116, figg II 348-349 e II 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 - Codice della Strada**

L'area Lavori Pubblici verificherà la corretta installazione della segnaletica verticale ed orizzontale.

La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - Regolamento di esecuzione, che verrà posta a cura del competente ufficio dell'Area Tecnica.

Gli agenti di Polizia locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n°495/92.

Firmato digitalmente il 21/07/2015 da Federica Bonato / INFOCERT SPA valida dal 30/11/2012 11:38:16 al 30/11/2015 01:00:00 -